SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 20 settembre 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

Ministero delle politiche agricole e forestali

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

Agenzia delle dogane

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in quarta seduta comune, giovedì 27 settembre 2001, alle ore 15, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

01A10469

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2001.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della «Fondazione Italia in Giappone» nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità, nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa della Fondazione Italia in Giappone 2001;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ed assumere la rappresentanza e la difesa della Fondazione Italia in Giappone 2001, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della giustizia
FASSINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

01A10447

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2001.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia, nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, nonché l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 303;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania, ed Irpinia;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Di concerto con i Ministri della giustizia, del tesoro del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania, ed Irpinia, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2001

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
AMATO

Il Ministro della giustizia
FASSINO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO

01A10446

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2001.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri relative al Servizio nazionale dighe al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prof. ing. Pietro Lunardi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale il prof. ing. Pietro Lunardi è stato nominato Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prof. ing. Pietro Lunardi, è delegato ad esercitare i compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri relativi al Servizio nazionale dighe, in attesa dell'ordinamento del Registro italiano dighe di cui all'art. 91, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 4 settembre 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 58

01A10513

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 settembre 2001.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Servizi tecnici nazionali al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, on. Altero Matteoli.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'on. Altero Matteoli è stato nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio on. Altero Matteoli, ferme restando le competenze attribuite dalla legge alle regioni, è delegato, fino alla effettiva operatività dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, ad esercitare i compiti e le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri concernenti l'organizzazione, il funzionamento e l'attività dei Servizi tecnici nazionali, ad esclusione del Servizio sismico nazionale e fermo restando l'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, quelli attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché la Presidenza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della medesima legge 18 maggio 1989, n. 183, come modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 4 settembre 2001

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2001
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 12, foglio n. 57

01A10514

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Akkattu Gincy Mol Joseph del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Akkattu Gincy Mol Joseph ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1996 presso la scuola per infermieri St. Martha's Hospital di Bangalore (India) dalla sig.ra Akkattu Gincy Mol Joseph, nata a Idukki Kerala (India) il giorno 7 aprile 1975 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Akkattu Gincy Mol Joseph è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10358

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Aleksovski Silvana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Aleksovski Silvana ha chiesto il riconoscimento del titolo di medicinsku sestru conseguito nella Repubblica di Serbia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni

contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di medicinsku sestru conseguito nell'anno 1991 presso la scuola secondaria di medicina di Belgrado (Repubblica di Serbia) dalla sig.ra Aleksovski Silvana, nata a Belgrado (Repubblica di Serbia) il giorno 7 novembre 1971 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Aleksovski Silvana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10359

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Garcia Diaz Maria Elena del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Garcia Diaz Maria Elena ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnica en enfermeria general conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di tecnica en enfermeria general conseguito nell'anno 1990 presso l'Istituto politecnico della sanità «Julio Trigo López» di Santa Clara (Cuba) dalla sig.ra Garcia Diaz Maria Elena, nata a Santa Clara (Cuba) il giorno 9 marzo 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Garcia Diaz Maria Elena è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10360

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Lima Leydis Benita del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Lima Leydis Benita ha chiesto il riconoscimento del titolo di tecnico medio en enfermeria general conseguito a Cuba, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Vista la legge 8 novembre 1984, n. 752, riguardante il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1986, che stabilisce le modalità, le condizioni per il riconoscimento di titoli abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie ausiliarie, delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie e delle professioni sanitarie tecniche per le quali non sia richiesta la laurea, conseguito da cittadini italiani in Paesi terzi;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Decreta:

1. Il titolo di tecnico medio en enfermeria general conseguito nell'anno 1987 presso l'Istituto politecnico della sanità «Julio Trigo López» di Villa Clara (Cuba) dalla sig.ra Lima Leydis Benita nata a Santa Clara (Cuba) il giorno 18 settembre 1969 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Lima Leydis Benita è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

3. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10361

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra D'Souza Eugine del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra D'Souza Eugine ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1986 presso il B.Y.L. Nair Charitable Hospital di Bombay (India) dalla sig.ra D'Souza Eugine nata a Moodubelle (India) il giorno 2 novembre 1963 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra D'Souza Eugine è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10362

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Januszkiewicz Urszula Anna del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Januszkiewicz Urszula Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1992 presso l'istituto professionale infermieristico di Bialystok (Polonia) dalla sig.ra Januszkiewicz Urszula Anna nata a Bialystok (Polonia) il giorno 23 novembre 1972 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Januszkiewicz Urszula Anna è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10363

DECRETO 27 luglio 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Asha Jacob del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER L'ORDINAMENTO SANITARIO, LA RICERCA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO - DIREZIONE GENERALE DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Asha Jacob ha chiesto il riconoscimento del titolo di general nursing conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di general nursing conseguito nell'anno 1996 presso la Viswavani School of nursing di Nandyal (India) dalla sig.ra Asha Jacob nata a Padinjattinkara (India) il giorno 31 maggio 1973 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Asha Jacob è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2001

Il direttore generale: MASTROCOLA

01A10364

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 7 settembre 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001/2002, nelle regioni Molise, Sardegna e Toscana.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuvo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura delle regioni Molise, Sardegna e Toscana, con i quali le stesse hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2001/2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico natu-

rale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole del regioni Molise, Sardegna e Toscana.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuati secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 7 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10452

DECRETO 12 settembre 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione Liguria.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato del Dipartimento agricoltura e turismo della regione Liguria del 20 agosto 2001, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arrichimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arrichimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2001/2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Liguria.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 12 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10440

DECRETO 14 settembre 2001.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2001, destinati a dare vini V.Q.P.R.D., per la campagna vitivinicola 2001/2002, nella regione Campania.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI - DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V, lettera *h)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato VI, lettera *f)*, punto 2, che prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto il regolamento del Consiglio CE n. 1622/2000 della Commissione del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99 ed istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e, nel suo ambito del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, ed in particolare l'art. 2, paragrafo *n)*;

Visto l'attestato della giunta regionale e della Campania dell'11 settembre 2001, con il quale la stessa ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2001, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arrichimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arrichimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia;

Decreta:

Articolo unico

Nella campagna vitivinicola 2001/2002 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania.

Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 14 settembre 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A10439

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 8 agosto 2001.

Integrazione del decreto 25 giugno 2001, relativo alle agevolazioni ed incentivi fiscali, per l'esercizio 2000, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 449/1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO
E IL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, relativa all'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nel supplemento ordinario n. 255/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 30 dicembre 1997;

Visto, in particolare, l'art. 5 della predetta legge che prevede, tra l'altro, la concessione di incentivi fiscali alla ricerca nella forma del credito di imposta, rinviando, al comma 7, ad uno o più decreti emanati dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per la determinazione delle specifiche modalità di attuazione;

Visto il decreto del 22 luglio 1998, n. 275, del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio 1998, n. 2, foglio n. 221, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 1998;

Visto in particolare, l'art. 5 del predetto decreto che, nello stabilire le modalità di concessione delle agevolazioni, dispone che il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica formi gli elenchi delle domande-dichiarazione pervenute, e ritenute ammissibili, secondo l'ordine di priorità ivi specificato;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 316 del 18 maggio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 18 maggio 2000, recante: «Modalità di presentazione delle domande-dichiarazioni per le agevolazioni fiscali a favore della ricerca, ai sensi del decreto interministeriale del 22 luglio 1998, n. 275»;

Viste le domande-dichiarazione trasmesse a questo Ministero per l'ottenimento delle agevolazioni di cui all'art. 3 del citato decreto del 22 luglio 1998, n. 275, delle quali è stata effettuata la valutazione circa l'ammissibilità alle agevolazioni stesse, nelle forme indicate nello stesso decreto n. 275;

Visto il decreto ministeriale n. 213 del 12 marzo 2001, concernente un primo elenco di domande ammesse alla concessione dell'agevolazione;

Visto il decreto ministeriale n. 670 del 25 giugno 2001, concernente un secondo elenco di domande ammesse alla concessione dell'agevolazione;

Rilevata la necessità di apportare specifiche integrazioni in ordine alle agevolazioni già concesse per alcuni dei soggetti di cui al secondo elenco allegato al predetto decreto ministeriale n. 670 del 25 giugno 2001;

Visto il predetto decreto 18 maggio 2000, n. 316, che indica la disponibilità del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per l'esercizio 2000, per la realizzazione di interventi a sostegno della ricerca nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 449/1997, per un importo pari a 5 miliardi, e le disponibilità, per l'esercizio 2000, del capitolo 3536 dello stato di previsione delle entrate del Ministero delle finanze, pari a 80 miliardi e destinate alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 5 della legge n. 449/1997;

Visto il decreto ministeriale n. 854 dell'11 dicembre 2000 di ripartizione, per l'anno 2000, delle disponibilità del capitolo 7550 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto n. 905 del 29 dicembre 2000 di impegno delle predette risorse;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Le agevolazioni per il soggetto di cui al presente elenco, già ricomprese nell'elenco allegato al decreto ministeriale n. 670 del 25 giugno 2001, sono così integrate:

n. 14;

impresa Eurand International S.p.a.;

codice fiscale n. 811410158;

città Milano;

provincia Milano;

prot. n. 566;

data 11 luglio 2000;

comma 2*b*: Borse;

agevolazione L. 24.865.230.

Art. 2.

1. L'integrazione di cui al precedente art. 1 grava sulle disponibilità per l'esercizio 2000, del Fondo agevolazione alla ricerca, sezione altre aree.

Art. 3.

1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del citato decreto del 22 luglio 1998, il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e l'allegato elenco trasmesso al sistema informativo del Ministro delle finanze, dandone comunicazione agli interessati.

Roma, 8 agosto 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A10367

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2001.

Revoca del decreto del Ministro delle finanze 22 marzo 1994, concernente l'autorizzazione alla società «C.A.A.F. Confesercenti - Marche S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il «C.A.A.F. Confesercenti - Marche S.r.l.», con sede in Ancona, via Matteotti n. 85, è dichiarato decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, nel quale era iscritto al numero 25.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in relazione al disposto dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il quale stabilisce che i C.A.F. già autorizzati sulla base della normativa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che non inviano le comunicazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto.

Il «C.A.A.F. Confesercenti Marche S.r.l.», autorizzato con decreto del Ministro delle finanze 22 marzo 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 1° aprile 1994, non ha ottemperato alle disposizioni previste dal citato art. 27, essendo stato messo in liquidazione a seguito di verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Simonetta Sabatini redatto il 15 dicembre 1998, che ha deliberato lo scioglimento della società «Centro autorizzato di assistenza fiscale confesercenti Marche S.r.l.» con nomina del liquidatore Lamberto Martellotti. Il predetto liquidatore con nota in data 20 novembre 2000 ha comunicato che il C.A.F. in questione ha cessato la propria attività di assistenza fiscale il 31 dicembre 1997.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4;

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante disposizioni regolamentari sull'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

01A10450

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2001.

Revoca del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1993, concernente l'autorizzazione alla società «C.A.A.F. C.N.A. Marche S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, ai sensi dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il «C.A.A.F. C.N.A. Marche S.r.l.», con sede in Ancona, via XXV Aprile n. 7, è dichiarato decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, nel quale era iscritto al n. 9.

Motivazioni.

Il presente provvedimento viene emanato in relazione ai disposto dell'art. 27, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il quale stabilisce che i C.A.F. già autorizzati sulla base della normativa anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, che non inviano le comunicazioni comprovanti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, 6 e 7 del citato decreto ministeriale n. 164 del 1999, sono considerati decaduti dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale e sono cancellati dagli albi di cui all'art. 9, comma 1, del medesimo decreto.

Il «C.A.A.F C.N.A. Marche S.r.l.», autorizzato con decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1993, non ha ottemperato alle disposizioni previste dal citato art. 27, essendo stato messo in liquidazione a seguito di verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Guido Bucci redatto il 21 aprile 1998, che ha deliberato lo scioglimento della società «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.N.A. Marche S.r.l.» con nomina del liquidatore Claudio Bartoloni. Il predetto liquidatore con nota in data 26 settembre 2000 ha comunicato che il C.A.F. in questione ha cessato la propria attività di assistenza fiscale nel 1996.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4;

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante disposizioni regolamentari sull'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

01A10451

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2001.

Revoca del decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1993, concernente l'autorizzazione alla società «C.A.A.F. C.N.A. Veneto S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, per cessazione dell'attività.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il «C.A.A.F. C.N.A. Veneto S.r.l.», con sede in Venezia Mestre, via Rampa Cavalcavia n. 28, è dichiarato decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, nel quale era iscritto al n. 3.

Motivazioni.

Il «C.A.A.F. C.N.A. Veneto S.r.l.», autorizzato con decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1993, è stato messo in liquidazione a seguito di verbale di assemblea straordinaria a rogito notaio Vincenzo Rubino redatto il 20 maggio 1998, che ha deliberato lo scioglimento della società «Centro autorizzato di assistenza fiscale C.N.A. del Veneto S.r.l.», con nomina del liquidatore Claudio Citran. Il predetto liquidatore con nota in data 10 giugno 1999 ha comunicato che l'attività di assistenza fiscale del CAF in questione è stata ultimata il 31 dicembre 1997.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante disposizioni regolamentari sull'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

01A10448

PROVVEDIMENTO 18 luglio 2001.

Revoca del decreto del Ministro delle finanze 9 ottobre 1993, concernente l'autorizzazione alla società «C.L.A.A.I. C.A.A.F. S.r.l.» ad esercitare l'attività di assistenza fiscale e cancellazione della stessa dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, per cessazione dell'attività.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento riportate nel seguito del presente provvedimento;

Dispone:

Il «C.L.A.A.I. C.A.A.F. S.r.l.», con sede in Milano, piazzetta Pattari n. 4, è dichiarato decaduto dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale ed è cancellato dall'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese, nel quale era iscritto al n. 7.

Motivazioni.

Il presente provvedimento si rende necessario in conseguenza dell'emanazione da parte del direttore regionale della Lombardia del decreto n. 7/00 del 7 agosto 2000, con il quale è stata concessa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale per le imprese alla società «Centro autorizzato di assistenza fiscale unione artigiani - CAF S.r.l.», successivamente iscritta al n. 66 dell'albo dei centri di assistenza fiscale per le imprese. Detto centro si è costituito a seguito della cessione dell'intero capitale del CAF C.L.A.A.I., autorizzato con decreto del Ministro delle finanze 9 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 ottobre 1993, n. 244, all'Unione artigiani della provincia di Milano, socio unico della società «Centro autorizzato di assistenza fiscale unione artigiani - CAF S.r.l.».

Il predetto centro «C.L.A.A.I. C.A.A.F. S.r.l.» ha, pertanto, cessato di svolgere l'attività di assistenza fiscale.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a)*; art. 73, comma 4.

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, recante disposizioni in materia di revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale.

Decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, recante disposizioni regolamentari sull'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 luglio 2001

Il direttore: ROMANO

01A10449

PROVVEDIMENTO 11 settembre 2001.

Attivazione degli uffici di Nola, Pesaro, Ragusa, Cittadella, Montepulciano, Clusone e Licata e delle sezioni staccate di Lovere e Partinico.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Attivazione degli uffici di Nola, Pesaro, Ragusa, Cittadella, Montepulciano, Clusone e Licata e delle sezioni staccate di Lovere e Partinico.

1.1. Sono attivati gli uffici locali e le sezioni staccate dell'Agenzia delle entrate specificati nell'unita tabella *A*. Contestualmente all'attivazione delle nuove strutture sono soppressi gli uffici indicati nella medesima tabella.

1.2. Gli uffici locali di cui al punto 1.1 operano con la competenza territoriale specificata nell'unita tabella *B*.

1.3. A decorrere dalla data di avvio degli uffici di cui al punto 1.1, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Napoli e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Ragusa, Siena, Bergamo e Agrigento, nonché le locali sezioni staccate delle direzioni regionali, esercitano la propria competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle circoscrizioni degli uffici locali attivati. Restano ferme le competenze dei predetti uffici dell'imposta sul valore aggiunto in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996.

1.4. Alla data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Pesaro e Padova, i compiti già svolti da tali uffici in materia di adempimenti connessi al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996 sono attribuiti agli uffici locali operanti nelle predette località; sono altresì devolute all'ufficio locale di Pesaro le competenze relative ai rapporti con la Repubblica di San Marino, già svolte dall'ufficio IVA di Pesaro ai sensi del decreto ministeriale del 24 dicembre 1993.

1.5. Il 14 settembre 2001 è attivata a Partinico una sezione staccata dell'ufficio di Palermo 1.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'attivazione degli uffici di Nola, Pesaro, Ragusa, Cittadella, Montepulciano, Clusone, con la sezione staccata di Lovere, e Licata.

Gli uffici attivati assorbono, per i rispettivi distretti, le competenze dei preesistenti uffici delle imposte dirette, dell'IVA, del registro e delle sezioni staccate delle direzioni regionali. Vengono di conseguenza soppressi gli uffici delle imposte dirette e del registro che hanno la circoscrizione territoriale coincidente con quella dei nuovi uffici locali. Gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali hanno invece competenza provinciale, sicché quelli operanti a Napoli, Ragusa, Siena, Bergamo e Agrigento, dove non sono ancora entrati in funzione tutti gli uffici locali della provincia, continuano temporaneamente ad operare per quella parte della provincia che non rientra nella circoscrizione degli uffici locali attivati. Vengono di contro soppressi gli uffici IVA e le sezioni staccate regionali di Pesaro e Padova, in quanto l'avvio degli uffici di Pesaro e Cittadella completa l'attivazione dei nuovi uffici di quelle province.

Viene poi stabilita una disciplina transitoria per gli adempimenti conseguenti al controllo formale delle dichiarazioni IVA per le annualità fino al 1996. Trattandosi di adempimenti ormai residuali, si è ritenuto opportuno non frazionarne l'esecuzione tra i diversi uffici locali, e questo sia per evitare diseconomie nell'utilizzo del personale adibito a tale attività, sia per consentire agli uffici locali di nuova attivazione di operare senza carichi arretrati nello specifico settore. Tale attività rimane perciò concentrata presso il secondo ufficio IVA di Napoli e gli uffici IVA di Ragusa, Agrigento, Siena e Bergamo, in quanto ancora operanti, mentre a Pesaro e Padova, dove l'ufficio IVA viene soppresso, è invece trasferita agli uffici dei predetti capoluoghi. Viene altresì previsto che le competenze in materia di rapporti con la Repubblica di San Marino, già attribuite in via esclusiva dall'ufficio IVA di Pesaro, vengano trasferite all'ufficio locale di quel capoluogo.

Da ultimo, il presente atto dispone l'attivazione a Partinico di una sezione staccata dell'ufficio di Palermo 1, già operativo dal 23 gennaio 2001.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 11 settembre 2001

Il direttore: ROMANO

TABELLA *A*

REGIONE	PROVINCIA	UFFICI ATTIVATI	UFFICI SOPPRESSI	DATE DI ATTIVAZIONE DEI NUOVI UFFICI E DI SOPPRESSIONE DEGLI UFFICI PREESISTENTI
MARCHE	Pesaro	Ufficio di **Pesaro**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette, ufficio del registro, ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Pesaro	20 settembre 2001
SICILIA	Ragusa	Ufficio di **Ragusa**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Ragusa	25 settembre 2001
VENETO	Padova	Ufficio di **Cittadella**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Cittadella nonché ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e sezione staccata della direzione regionale di Padova	27 settembre 2001
TOSCANA	Siena	Ufficio di **Montepulciano**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Montepulciano	28 settembre 2001
LOMBARDIA	Bergamo	Ufficio di **Clusone** e sezione staccata di Lovere	Uffici distrettuali delle imposte dirette di Clusone e Lovere ed ufficio del registro di Clusone	28 settembre 2001
CAMPANIA	Napoli	Ufficio di **Nola**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Nola	28 settembre 2001
SICILIA	Agrigento	Ufficio di **Licata**	Ufficio distrettuale delle imposte dirette ed ufficio del registro di Licata	3 ottobre 2001

TABELLA *B*

Competenza territoriale degli uffici di Nola, Pesaro, Ragusa, Cittadella, Montepulciano, Clusone e Licata

SEDE	**CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE**
NOLA	Brusciano, Camposano, Carbonara di Nola, Casamarciano, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Liveri, Marigliianella, Marigliano, Nola, Ottaviano, Palma Campania, Roccarainola, San Gennaro Vesuviano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo Bel Sito, San Vitaliano, Saviano, Scisciano, Terzigno, Tufino, Visciano
PESARO	Casteldelci, Gabicce Mare, Gradara, Maiolo, Mombaroccio, Monteciccardo, Montecopiolo, Montelabbate, Novafeltria, Pennabilli, Pesaro, San Leo, Sant'Agata Feltria, Sant'Angelo in Lizzola, Talamello, Tavullia
RAGUSA	Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Monterosso Almo, Ragusa, Santa Croce Camerina
CITTADELLA	Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta, Gazzo, Grantorto, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Tombolo
MONTEPULCIANO	Abbadia San Salvatore, Castiglione d'Orcia, Cetona, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Piancastagnaio, Pienza, Radicofani, San Casciano dei Bagni, San Quirico d'Orcia, Sarteano, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda
CLUSONE	Ardesio, Azzone, Bianzano, Bossico, Casnigo, Castione della Presolana, Castro, Cazzano Sant'Andrea, Cene, Cerete, Clusone, Colere, Colzate, Costa Volpino, Endine Gaiano, Fino del Monte, Fiorano al Serio, Fonteno, Gandellino, Gandino, Gazzaniga, Gorno, Gromo, Leffe, Lovere, Monasterolo del Castello, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Parzanica, Pianico, Peia, Piario, Ponte Nossa, Premolo, Ranzanico, Riva di Solto, Rogno, Rovetta, Schilpario, Solto Collina, Songavazzo, Sovere, Spinone al Lago, Tavernola Bergamasca, Valbondione, Valgoglio, Vertova, Vigolo, Villa d'Ogna, Vilminore di Scalve
LICATA	Licata, Palma di Montechiaro

01A10153

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 30 agosto 2001.

Aggiornamento dell'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo all'agevolazione fiscale prevista per i carburanti consumati per l'azionamento delle autoambulanze.

IL DIRETTORE

Visto l'art. 24 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto il punto 13 della tabella *A* allegata al predetto testo unico che prevede l'aliquota ridotta di accisa per la benzina ed il G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinare con provvedimento dell'amministrazione finanziaria;

Visto il decreto 31 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1994, con il quale sono state stabilite le modalità per la concessione, mediante buoni di imposta, del menzionato beneficio fiscale;

Visto il punto 97 dell'area n. 1 della tabella allegata al decreto 19 ottobre 1994, n. 678, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 10 dicembre 1994, che individua l'organo competente all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale degli enti di assistenza e di pronto soccorso nel direttore generale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette;

Atteso che, alla luce di quanto disposto dalla lettera dell'ufficio del coordinamento legislativo n. 3-3478/UCI del 6 marzo 2001 a firma dell'on. Ministro *pro-tempore*, la competenza all'adozione del provvedimento di ammissione al beneficio fiscale, non investendo questioni riconducibili alla sfera di indirizzo politico, deve intendersi dinamicamente trasferita al direttore dell'Agenzia delle dogane;

Visto il decreto 29 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 2001, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla stessa agevolazione;

Viste le domande, corredate della prescritta documentazione, con le quali altri enti di assistenza e di pronto soccorso hanno chiesto di essere ammessi a fruire della menzionata agevolazione fiscale;

Visti i pareri favorevoli espressi in merito alle predette domande dai competenti uffici tecnici di finanza;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

1. All'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dal punto 13 della tabella *A* allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal comma 1 dell'art. 1 del decreto 31 dicembre 1993, relativamente alla benzina ed al G.P.L. consumati per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza degli enti stessi, sono aggiunti:

1170) Associazione provinciale di soccorso Croce bianca, con sede in Bolzano;

1171) Bassabresciana soccorso Onlus, con sede in Dello (Brescia);

1172) Associazione Croce gialla Castel San Vincenzo, con sede in Castel San Vincenzo (Isernia);

1173) Confraternita di Misericordia di Vicarello, con sede in Vicarello (Livorno);

1174) Volontari assistenza e soccorso Caravino - Onlus, con sede in Caravino (Torino);

1175) Associazione volontariato di soccorso A.V.S. Galtellì, con sede in Galtellì (Nuoro);

1176) Croce S. Giustina Orta soccorso, con sede in Orta San Giulio (Novara);

1177) Pubblica assistenza livornese «PAL», con sede in Livorno Ferraris (Vercelli);

1178) Croce Europa Valconca, con sede in Mercatino Conca (Pesaro);

1179) Croce bianca, con sede in Salerno;

1180) «La Solidarietà», con sede in Desulo (Nuoro).

Art. 2.

Dall'elenco degli enti di assistenza e di pronto soccorso di cui all'art. 1 viene depennato il seguente ente, in quanto è risultato che esso non svolge più attività che danno titolo all'accesso all'agevolazione:

685) A.V.I.S. Associazione volontari italiani del sangue, con sede in Foiano della Chiana (Arezzo).

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2001

Il direttore: GUAIANA

01A10368

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 6 agosto 2001, n. **3.**

Impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativa in agricoltura biologica, articoli 6 e 6-*bis* del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio.

Alle Confederazioni agricole nazionali a vocazione generale
All'A.I.S.
All'Asseme
A Civi-Italia c/o Unaproa
Alla Covi
All'ENSE
Agli organismi di controllo
Alla FIAO c/o C.C.P.B.
Al coordinamento Soci Ifoam Italia c/o Itas
All'Ispettorato centrale repressioni frodi agroalimentari
Al comando Carabinieri nucleo antisofisticazioni e sanità
Al comando Carabinieri nucleo tutela norme comunitarie ed agroalimentari
e, per conoscenza:
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero della sanità
Al Ministero del commercio con l'estero
Al Consiglio nazionale dei consumatori utenti c/o Ministero dell'industria
Alla Commissione UE - D.G.VI-B.4
Al Gabinetto del Ministro - ufficio legislativo
Alla segreteria tecnica del Ministro

Premessa.

La questione dell'impiego delle sementi e del materiale di moltiplicazione vegetativo prodotto secondo il metodo dell'agricoltura biologica, nonché delle relative deroghe previste dalla regolamentazione comunitaria per portare a regime il sistema, sono state trattate, a livello nazionale, con note circolari del 22 luglio e del 22 dicembre 1999 e da ultimo con nota dell'8 novembre 2000 (circolare n. 12).

Per consentire agli operatori una più agevole consultazione delle disposizioni emanate in materia, si è ritenuto opportuno provvedere ad un coordinamento delle stesse, confortati anche dalle richieste pervenute in tal senso da diverse parti.

Pertanto, con la presente circolare, si intende riformulare ed aggiornare le disposizioni nazionali emanate in merito ai seguenti argomenti:

1) campo di applicazione dell'art. 6 e 6-*bis* del regolamento (CEE) n. 2092/91 modificato;

2) norme di produzione per le sementi, materiale di moltiplicazione vegetativa e piante destinate al trapianto ottenute col metodo dell'agricoltura biologica;

3) regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione proveniente da agricoltura convenzionale:

a) procedure relative al funzionamento della banca dati ENSE sulla disponibilità di sementi e altro materiale di propagazione vegetativo;

b) attività di verifica da parte degli organismi di controllo;

4) disposizioni transitorie e finali.

1. *Campo di applicazione dell'art. 6 e 6-*bis *del regolamento (CEE) n. 2092/91.*

Il campo di applicazione dell'art. 6 è da riferirsi alle sementi ed al materiale di moltiplicazione vegetativo quali marze e prodotti assimilati.

Il campo di applicazione dell'art. 6-*bis* è da riferirsi alle «piante intere destinate ad essere piantate per la produzione di vegetali». Ciò riferito esclusivamente alle piantine orticole destinate al trapianto.

2. *Norme di produzione per le sementi, materiale di moltiplicazione vegetativo e piante destinate al trapianto ottenute col metodo dell'agricoltura biologica.*

a) Sementi, materiale di moltiplicazione vegetativo, per tali materiali il metodo di produzione biologico implica che la pianta porta-seme, per le sementi, e la pianta porta marze, per i materiali di moltiplicazione vegetativa, siano state ottenute senza l'impiego di organismi geneticamente modificati e/o prodotti derivati da tali organismi e conformemente al paragrafo 1, lettere *a)* e *b)* dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91, per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.

In altre parole, la piante porta seme e la pianta porta marze debbono essere coltivate con le stesse norme di produzione previste per l'ottenimento dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera *a)* del regolamento (CEE) n. 2092/91, ad eccezione del rispetto della lettera *c)* del paragrafo 1 dell'art. 6 dello stesso regolamento.

Ciò consente, quindi, l'utilizzo di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo derivante da agricoltura convenzionale come materiale di partenza per l'ottenimento del materiale di moltiplicazione biologico.

Pertanto, si potranno ottenere sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa «da agricoltura biologica», mettendo a coltura piante porta seme e piante porta marze di origine convenzionale su appezzamenti che abbiano completato il periodo di conversione previsto dall'allegato I, parte A, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2092/91 (almeno due anni prima della semina o, nel caso di colture perenni diverse dai prati di almeno tre anni prima del primo raccolto) e continuando ad

applicare, per le stesse piante, il metodo di produzione biologico per almeno una generazione o, in caso di colture perenni, per almeno due cicli colturali.

Nel caso di bulbose e/o tuberose, che per ragioni tecniche, per la produzione del seme, richiedono il reimpianto del bulbo o del tubero, il ciclo generazionale parte dal reimpianto del bulbo o del tubero stesso.

Per detto materiale, come previsto dall'art. 6, par. 3, lettera *a)* del regolamento (CEE) n. 2092/91, modificato dal regolamento (CE) n. 1804/99, il regime di deroga scade il 31 dicembre 2003.

b) Piantine orticole destinate al trapianto, per tali materiali di riproduzione il metodo di produzione biologico implica che le piante debbano essere state prodotte conformemente all'art. 6 del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Le piantine orticole destinate al trapianto, quindi, devono essere ottenute impiegando sementi da agricoltura biologica ed applicando il metodo di produzione biologico fino all'ottenimento del prodotto commerciale.

Si ricorda che, per quanto riguarda i prodotti di cui all'art. 6-*bis* (piantine orticole destinate al trapianto), la deroga per l'utilizzo di materiale convenzionale è scaduta il 31 dicembre 1997.

3. *Regime di deroga per l'impiego di sementi e materiale di moltiplicazione provenienti da agricoltura convenzionale.*

a) Procedure relative al funzionamento della banca dati ENSE sulla disponibilità di sementi e altro materiale di propagazione vegetativo.

Questo Ministero, al fine di facilitare la conoscenza della disponibilità di materiali di moltiplicazione e una corretta concessione di deroghe per il materiale non disponibile di cui all'art. 6, paragrafo 3, lettera *a)* del regolamento (CEE) n. 2092/91, ha sottoscritta una convenzione con l'ENSE, che prevede la centralizzazione presso tale Ente, delle informazioni di mercato sulla disponibilità di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo biologico.

Per effetto della predetta convenzione, l'ENSE è stato, altresì, autorizzato ad acquisire informazioni sulla disponibilità di mercato del materiale di moltiplicazione biologico e a concedere deroghe, nel caso di accertata non disponibilità di prodotto, per il quale la deroga stessa è consentita fino al 31 dicembre 2003.

L'ENSE provvede, pertanto, sulla base di tale convenzione e delle esigenze degli operatori, a dare informazioni al Ministero, alle regioni e province autonome, agli organismi di controllo, alle organizzazioni professionali agricole e alle associazioni di categoria per consentire agli operatori stessi di conoscere le disponibilità di materiale sementiero e/o di moltiplicazione vegetativo biologico sul mercato nazionale e comunitario.

Tali dati sono anche resi disponibili sul sito web dell'ENSE all'indirizzo: www.ense.it

a. 1) Aggiornamento della banca dati ENSE.

Allo scopo di mantenere la banca dati quanto più aggiornata possibile, l'invio da parte degli interessati, all'ENSE, di tutte le dichiarazioni relative alla disponibilità di sementi o altro materiale di propagazione da agricoltura biologica, deve essere rinnovato mensilmente. In caso contrario la disponibilità verrà considerata esaurita, e, la ditta che non conferma mensilmente tale disponibilità, depennata dalla banca dati.

a.1. 1) Per le sementi per le quali vige l'obbligo della certificazione varietale.

L'operatore moltiplicatore o chi ha l'obbligo di presentare la domanda di controllo in campo all'ENSE deve:

specificare, nella domanda, la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in regime di agricoltura biologica, nonché l'organismo di controllo cui l'azienda agricola è sottoposta. Ciò al fine di consentire all'ENSE di acquisire il dato previsionale sulla entità della superficie destinata alle colture biologiche da seme;

comunicare all'ENSE notizie e dati sulle sementi prodotte e certificate da parte dell'organismo di controllo come biologiche (allegato 1). Tali notizie sono acquisite allo scopo di disporre di dati sulle potenziali disponibilità di sementi biologiche da parte delle ditte sementiere.

Resta inteso che le deroghe verranno comunque concesse sulla base dei quantitativi di sementi biologiche dichiarate dalle ditte sementiere.

La ditta sementiera deve:

precisare, nella domanda di cartellinatura ufficiale dell'ENSE, successivamente alla produzione di sementi biologiche in campo, che si tratta di sementi biologiche, indicando l'operatore agricolo moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto e l'organismo di controllo cui la stessa ditta fa riferimento, nonché la quantità di prodotto biologico ottenuto distinto per varietà (allegato 2).

a.1. 2) Per le sementi per le quali non vige l'obbligo della certificazione ufficiale (es. sementi ortive cat. Standard).

L'operatore moltiplicatore deve comunicare all'ENSE:

la superficie destinata alla moltiplicazione di sementi in regime di agricoltura biologica, nonché l'organismo di controllo cui l'azienda agricola è sottoposta. Ciò al fine di consentire all'ENSE stesso di acquisire il dato previsionale sulla entità della superficie destinata alle colture biologiche da seme (allegato 3);

notizie e dati sulle sementi prodotte e certificate da parte dell'organismo di controllo come biologiche (allegato 4). Tali notizie sono acquisite allo scopo di disporre di dati sulle disponibilità di sementi biologiche da parte delle ditte sementiere.

Resta inteso che le deroghe verranno comunque concesse sulla base dei quantitativi di sementi biologiche dichiarate dalla ditte sementiere.

La ditta sementiera deve:

comunicare all'ENSE, successivamente alla produzione di sementi biologiche in campo, il nome dell'operatore moltiplicatore da cui ha acquistato il prodotto, noti-

zie e dati sul prodotto biologico ottenuto. Tale comunicazione dovrà essere vidimata dall'organismo di controllo cui la ditta stessa fa riferimento (allegato 5).

a.1. 3) Per il materiale vivaistico.

La ditta vivaistica biologica deve:

indicare all'ENSE la disponibilità del materiale di moltiplicazione vegetativo ottenuto in produzione biologica, l'organismo di controllo certificatore della stessa, nonché una attestazione vidimata dall'organismo di controllo sulle quantità di prodotto biologico ottenuto distinte per varietà (allegato 6).

a. 2) Rilascio della deroga.

a.2. 1) La richiesta di deroga deve essere inviata all'ENSE, utilizzando l'apposito modulo (allegato 7), per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento (via F. Wittgens n. 4 - 20123 Milano), per fax 02/80691649 o per e-mail aff-gen@ense.it almeno trenta giorni prima della semina per le sementi e l'impiego del materiale di moltiplicazione vegetativo, e almeno dieci giorni prima dell'impianto per le sementi ortive.

L'ENSE deve dare risposta per posta, per fax o per e-mail con le stesse modalità sopra indicate, non oltre trenta giorni (dal ricevimento della richiesta di deroga) per le sementi con l'obbligo di certificazione e per il materiale di moltiplicazione vegetativo e non oltre dieci giorni per le sementi ortive, motivazioni del diniego e indicando, se del caso, la/le ditte sementiere o il/i vivaista/i che hanno segnalato la disponibilità del materiale richiesto.

In assenza di risposta dell'ENSE nei termini previsti al precedente capoverso, la deroga si può considerare concessa.

In caso di diniego della deroga, l'ENSE deve inviare copia della relativa comunicazione all'operatore interessata e, nello stesso tempo, all'organismo di certificazione di riferimento.

a.2. 2) La deroga per l'utilizzo di sementi e/o materiale di moltiplicazione convenzionale deve intendersi parimenti concessa nel caso in cui l'operatore possa comprovare, attraverso adeguata documentazione cartacea (dichiarazione rilasciata dalla ditta sementiera o, in assenza di questa, copia della richiesta di dichiarazione inviata alla ditta stessa) che la ditta sementiera o il vivaista, indicati dall'ENSE, all'atto della negazione della deroga, non ha più disponibilità del materiale richiesto.

a.2. 3) Qualora le informazioni fornite all'ENSE, risultanti dal modulo di richiesta di deroga dovessero risultare incomplete, la richiesta di deroga viene respinta e copia della relativa comunicazione deve essere inviata dall'ENSE all'operatore interessato e all'organismo di controllo di riferimento nei tempi previsti al precedente punto *a.2. 1)* esplicitando le motivazioni del diniego.

a. 3) Procedure di ricorso avverso la decisione dell'ENSE di negazione della deroga.

Avverso la decisione dell'ENSE di negare la deroga può essere presentato ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego.

Il ricorso deve essere inviato attraverso raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero delle politiche agricole e forestali e, per conoscenza, all'ENSE, specificando le motivazioni per le quali il ricorso viene presentato.

Il Ministero, sentito l'ENSE decide sul ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento dello stesso, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle procedure previste dall'art. 8 della medesima legge.

b) Attività di verifica che devono essere effettuate da parte degli organismi di controllo.

L'organismo di controllo al fine del riscontro della conformità di impiego di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo convenzionale in deroga, deve verificare:

che la richiesta di deroga sia stata regolarmente inviata secondo i tempi prestabiliti;

che la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state comunicazioni di diniego da parte dell'ENSE, o che si configuri il caso di cui al punto *a.2.2)*;

che la deroga sia stata concessa regolarmente, ovvero che non vi siano state comunicazioni di diniego da parte dell'ENSE, o che si configuri il caso di cui al punto *a.2.2)*;

che la varietà acquistata e seminata corrisponda a quella indicata nella richiesta di deroga.

4. *Disposizioni transitorie e finali.*

Quanto statuito, in materia di sementi e materiale di moltiplicazione vegetativo con metodo biologico, nelle note di questo ministero del 22 luglio 1998, 22 dicembre 1999 e 8 novembre 2000, viene sostituito dal presente provvedimento a far data dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per le richieste di deroga avanzate prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di questa circolare, valgono le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 e successive modifiche ed integrazioni nonché le disposizioni emanate da questa amministrazione con riferimento alla materia in esame.

Tuttavia, e con particolare riferimento alla nota dell'8 novembre 2000, tenuto conto delle difficoltà applicative incontrate dagli operatori interessati, specie per quanto riguarda la ristrettezza dei tempi considerati per l'impiego delle sementi concernenti la campagna di semine invernali 2000-2001, le eventuali mancate applicazioni della suddetta nota, saranno considerate a partire dalle semine primaverili 2001 e comunque con decorrenza dal 1° aprile 2001.

Con l'occasione si ritiene opportuno ricordare che restano ferme, nel caso in cui occorra, le sanzioni amministrative e penali previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di agricoltura biologica e ad essa applicabile (ivi compreso l'art. 316-*ter* del codice penale introdotto dall'art. 4 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Roma, 6 agosto 2001

Il direttore generale
del Dipartimento della qualità
dei prodotti agroalimentari e dei servizi
AMBROSIO

ALLEGATO 1

Denominazione operatore moltiplicatore o del soggetto che ha l'obbligo di presentare la domanda di controllo del campo dell'ENSE .... indirizzo ....
c.a.p. .... comune .... provincia ....
tel .... fax: .... (proprio o di terzi) ....

DISPONIBILITÀ SEMENTI BIOLOGICHE
alla data del ....

Specie	Varietà	Quantitativo (kg)	N. di lotto	Organismo di controllo che ha accertato la conformità al metodo di produzione biologica
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

Firma
....

ALLEGATO 2

Denominazione ditta sementiera ....
indirizzo ....
c.a.p. .... comune .... provincia ....
tel .... fax: .... (proprio o di terzi) ....

DISPONIBILITÀ SEMENTI BIOLOGICHE
alla data del ....

Specie	Varietà	Quantitativo (kg)	N. di lotto	Operatore moltiplicatore	Organismo di controllo che ha accertato la conformità al metodo di produzione biologica
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....

Firma
....

ALLEGATO 3

Denominazione operatore moltiplicatore ....
indirizzo ....
c.a.p. .... comune .... provincia ....
tel .... fax: .... (proprio o di terzi) ....

DISPONIBILITÀ SEMENTI BIOLOGICHE IN NATURA

alla data del ....

Specie	Varietà	Superficie (Ha)	Stima quantità raccolta (kg)	Organismo di controllo che ha accertato la conformità al metodo di produzione biologica
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

Firma
....

ALLEGATO 4

Denominazione operatore moltiplicatore ....
indirizzo ....
c.a.p. .... comune .... provincia ....
tel .... fax: .... (proprio o di terzi) ....

DISPONIBILITÀ SEMENTI BIOLOGICHE

alla data del ....

Specie	Varietà	Quantitativo (kg)	N. di registrazione assegnato dall'operatore moltiplicatore	Organismo di controllo che ha accertato la conformità al metodo di produzione biologica
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

Firma
....

ALLEGATO 5

Denominazione ditta sementiera ....
indirizzo ....
c.a.p. .... comune .... provincia ....
tel .... fax .... (proprio o di terzi) ....

DISPONIBILITÀ SEMENTI BIOLOGICHE

alla data del ....

Specie	Varietà	Quantitativo (kg)	N. di lotto	Operatore agricolo moltiplicatore	Organismo di controllo che ha accertato la conformità al metodo di produzione biologica
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....

Firma

....

ALLEGATO 6

Denominazione ditta vivaistica ....
indirizzo ....
c.a.p. .... comune .... provincia ....
tel .... fax: .... (proprio o di terzi) ....

DISPONIBILITÀ MATERIALE DI PROPAGAZIONE DA VIVAIO BIOLOGICO

alla data del ....

Tipo materiale	Specie	Varietà	Quantitativo (kg) o numero (specificare)	Organismo di controllo che ha accertato la conformità al metodo di produzione biologica
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

Firma

....

ALLEGATO 7

nome azienda ....
indirizzo ....
c.a.p. .... comune .... provincia ....
tel. .... fax .... (proprio o di terzi) e-mail ....
partita IVA ....

Data ....

Alla direzione generale ENSE
- Via Fernando Wittgens n. 4
- 20123 MILANO - tel. 02/8069161
fax 02/80691649 - aff-gen@ense.it

OGGETTO: Richiesta di deroga per l'utilizzo di sementi o materiale di moltiplicazione convenzionali in agricoltura biologica

Con la presente, si chiede la deroga per l'utilizzo di semente/materiale di propagazione di tipo convenzionale, precisando che la data prevista per la semina/impianto è ....

Il materiale richiesto è il seguente:

- ☐ Sementi;
- ☐ Astoni;
- ☐ Tuberi;
- ☐ Bulbi;
- ☐ Altro (Descrivere) ....;

Specie	Varietà	Quantitativo (kg) o numero (specificare)
....	....	....
....	....	....
....	....	....

Si rende noto di aver contattato le seguenti aziende sementiere o che producono materiale di moltiplicazione in conformità al regolamento 2092/91/CEE:

Nome	Indirizzo
....	....
....	....
....	....
....	....

Organismo di controllo biologico cui si fa riferimento

....

Timbro e firma dell'azienda

....

Spazio riservato all'ENSE:
Concessione deroga ....

01A10386

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Proroga del dott. Guido Artom quale commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno».

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 9 agosto 2001, adottata di intesa con il Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 5, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il dott. Guido Artom è stato prorogato nell'incarico di commissario delegato per l'utilizzazione dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la «Missione Arcobaleno».

01A10130

Nomina del commissario del Governo nella regione Umbria

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri il 1° agosto 2001, registro n. 11, foglio n. 185, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Gianlorenzo Fiore, è stato nominato commissario del Governo nella regione Umbria, a decorrere dal 24 aprile 2001.

01A10126

Nomina a presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 aprile 2001, registrato alla Corte dei conti - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri il 1° agosto 2001, registro n. 11, foglio n. 185, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, il prefetto dott. Carlo Fanara, è stato nominato presidente della commissione di coordinamento per la regione Valle d'Aosta, a decorrere dal 1° marzo 2001.

01A10127

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 19 settembre 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9258
Yen giapponese	108,84
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,63230
Corona svedese	9,7215
Franco svizzero	1,4835
Corona islandese	92,31
Corona norvegese	7,9670
Lev bulgaro	1,9467
Lira cipriota	0,57293
Corona ceca	34,273
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,15
Litas lituano	3,7024
Lat lettone	0,5710
Lira maltese	0,4080
Zloty polacco	3,9097
Leu romeno	28015
Tallero sloveno	219,8358
Corona slovacca	43,760
Lira turca	1383000
Dollaro australiano	1,8837
Dollaro canadese	1,4550
Dollaro di Hong Kong	7,2208
Dollaro neozelandese	2,2582
Dollaro di Singapore	1,6118
Won sudcoreano	1200,30
Rand sudafricano	8,0070

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A10582

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazoo»

Estratto decreto n. 141 del 31 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi SULFAMETAZOO.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Gellini S.p.a., con sede legale e fiscale in Aprilia (Latina), via Nettuense km 20,300, codice fiscale n. 01396760595.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettuense km 20,300.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102838012.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: farina di grano tipo 0 250; grano macinato integrale q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 6 mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi di età): 14 giorni.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10234

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Eritromicina 20% liquida Sanizoo S.r.l.».

Estratto decreto n. 142 del 31 luglio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato ERITROMICINA 20% LIQUIDA SANIZOO S.r.l. (ex integratore medicato Eritrol).

Titolare A.I.C.: Sanizoo S.r.l., con sede legale e fiscale in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza n. 132, codice fiscale n. 00637250242.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in S. Tomio di Malo (Vicenza), via Vicenza n. 132.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 102956012;

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 102956024.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

eritromicina (come tiocianato) 200 g;

eccipienti: glicole propilenico 320 g; idrossido di sodio 25 g; acqua deimonizzata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: polli da carne, galline ovaiole e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: polli da carne, galline ovaiole e tacchini: micoplasmosi.

Tempo di attesa: polli da carne 3 giorni, ovaiole 2 giorni (uova) e tacchini 3 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10233

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sanimicin 200»

Estratto decreto n. 143 del 31 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi SANIMICIN 200.

Titolare A.I.C.: Tecnozoo S.n.c., con sede legale e fiscale in Piombino Dese (Padova), codice fiscale n. 01872980287.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102955010.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: eritromicina 200 g;

eccipienti: semola glutinata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, polli da carne e galline ovaiole (uova).

Indicazioni terapeutiche: suini, polli da carne e galline ovaiole.

Tempo di attesa:

suini 10 giorni;

polli da carne: 3 giorni;

galline ovaiole: 2 giorni uova.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10232

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Medmeran S Premix»

Estratto decreto n. 150 del 31 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi MEDMERAN S PREMIX.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, nello stabilimento Unione Commerciale Lombarda, Brescia e nello stabilimento Vetem S.p.a., Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102691019;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102691021.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi di età): 14 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10230

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfametazina 20% Ceva Vetem S.p.a.».

Estratto decreto n. 151 del 31 luglio 2001

Medicinale veterinario prefabbricato SULFAMETAZINA 20% CEVA VETEM S.P.A. (ex integratore medicato Medmran BS).

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.a., con sede legale e fiscale in Agrate Brianza (Milano), via Colleoni n. 15, codice fiscale n. 09032600158.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavriago (Reggio Emilia), e presso le officine U.C.L. S.p.a. di Brescia Vetem S.p.a. di Porto Empedocle (Agrigento).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 102690017;

sacco da 1 kg - A.I.C. n. 102690029;

sacco da 5 kg - A.I.C. n. 102690031.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfametazina 200 g;

eccipienti: silice colloidale 30 g, destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a sei mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a sei mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a sei mesi di età): 14 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10229

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pantamed 200»

Estratto decreto n. 152 del 31 luglio 2001

Premiscela per alimenti medicamentosi PANTAMED 200.

Titolare A.I.C.: Medilabor di Odore dr. Carlo, con sede legale e fiscale in Cavallermaggiore, via Cuneo n. 17, codice fiscale n. 002800370040.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cavallermaggiore, via Cuneo n. 17.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fustino da 1 kg - A.I.C. n. 102798016;

fustino da 5 kg - A.I.C. n. 102798028;

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102798030;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102798042.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: sulfametazina base 200 g;

eccipienti: farinetta di frumento q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini (fino a 6 mesi di età).

Indicazioni terapeutiche: suini (fino a 6 mesi di età): malattie batteriche.

Tempo di attesa: suini (fino a 6 mesi di età): 14 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10228

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Mepivacaina cloridrato 2% Galenica Senese».

Estratto decreto n. 149 del 31 luglio 2001

Medicinale veterinario MEPIVACAINA CLORIDRATO 2% GALENICA SENESE.

Titolare A.I.C.: Galenica Senese S.p.a., via Cassia Nord n. 3 - 53014 Monteroni d'Arbia.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito nella sede Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord n. 3.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

fiala da 10 ml - confezione da 5 fiale - A.I.C. n. 102414068;

fiala da 10 ml - confezione da 10 fiale - A.I.C. n. 102414070;

fiala da 10 ml - confezione da 50 fiale - A.I.C. n. 102414082;

flacone multidose da 50 ml - A.I.C. n. 102414094;

flacone multidose da 100 ml - A.I.C. n. 102414106.

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principi attivi: mepivacaina cloridrato 20 mg, pari a mepivacaina base 17,4 mg;

eccipienti: sodio cloruro 7 mg, metilparaidrossibenzoato 1 mg (solo per flaconi multidose); acqua q.b. a 1 ml.

Specie di destinazione: cavallo sportivo.

Indicazioni terapeutiche: anestesie locali nel cavallo sportivo.

Avvertenze speciali: il prodotto non deve essere somministrato a cavalli allevati a scopo alimentare; in ogni caso, i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati all'uso alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A10231

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al merito dell'Esercito

Con decreto ministeriale in data 21 luglio 2000, è stata conferita la seguente ricompensa al merito dell'Esercito:

Croce d'oro

Al carabiniere scelto Armin Zoggeler, nato il 4 gennaio 1974 a Merano (Bolzano), con la seguente motivazione: «Dando prova di eccezionali qualità sportive ed elevato temperamento agonistico conquistava il titolo di "Campione mondiale" di slittino su pista artificiale, contribuendo significativamente anche sul piano internazionale al prestigio dell'Arma dei carabinieri e dell'Esercito». — Konigsee (Germania), 25 - 31 gennaio 1999.

Con decreti ministeriali in data 12 aprile 2001, sono state conferite le seguenti ricompense al merito dell'Esercito:

Croce di bronzo

Al colonnello Claudio Magris, nato il 27 ottobre 1947 a Trieste, con la seguente motivazione: «Professionista pragmatico e sempre documentato, ha saputo operare autonomamente ed autorevolmente in un settore di primaria importanza per l'Esercito, quale quello relativo alla selezione, alla didattica ed alla comunicazione, assolvendo il delicato incarico di direttore del centro di formazione permanente con capacità e chiara visione degli obiettivi di Forza armata. Con sacrificio personale ed entusiasmo creativo, ha affrontato e risolto diversificate e complesse problematiche, emerse dalle molteplici attività inerenti al proprio incarico, conseguendo risultati pienamente rispondenti alle aspettative.

In particolare, si è impegnato con puntiglioso scrupolo: nell'ideazione del sistema di selezione, formazione, impiego del personale; nella progettazione, pianificazione e condotta delle attività di formazione selettiva; nella realizzazione di sistemi e strumenti per la selezione del personale in SPE e per la formazione dei "Leader"; nell'implementazione del sistema di rilevamenti motivazionali, comportamentali e tecnico-professionali presso gli istituti di formazione; nell'avvio dei progetti per i controlli di qualità nell'ambito della Forza armata; nel trasferimento delle capacità operative del centro ad altri organi.

L'ufficiale, nello svolgimento dell'alta funzione, ha favorevolmente ed innovativamente portato ad un avanzato stadio di attuazione l'onere della completa revisione di un settore che nell'Esercito lamentava una lunga stasi, fornendo sempre un elevatissimo rendimento e dimostrando non comuni doti di professionalità e di incondizionata dedizione al servizio.

Con la sua opera incisiva e proficua ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo ed al progresso dell'Esercito accrescendone il lustro ed il decoro». — Roma, 25 luglio 1999.

Al c.c. Donato Castrignano, nato il 15 settembre 1959 a Brindisi, con la motivazione: «Vice comandante dell'unità di formazione costituita nell'ambito del terzo reggimento alpini, partecipante in Bosnia-Herzegovina all'operazione "Constant Guard", si distingueva per lo slancio, la grande determinazione e l'energia con cui interveniva nelle numerose situazioni particolarmente critiche e pericolose che si determinavano nelle attività di controllo dell'area di responsabilità.

Si poneva sempre alla testa dei suoi uomini, durante le operazioni ricorrenti per il sequestro di armi, in occasione del fermo di individui sospetti e quando, soprattutto, l'appropriata valutazione degli interventi poteva risultare determinante per il buon esito delle attività, suscitando nei dipendenti la più completa partecipazione e la più elevata professionalità.

Nel corso di delicatissima operazione di controllo del territorio nella Repubblica serba di Bosnia, nei pressi di Pale, informato che era stato individuato un autocarro militare in movimento con una grandissima quantità di armi in violazione degli accordi esistenti, interveniva con decisione, fermezza ed eccezionale tempismo, riuscendo ad ottenere, nonostante la dura opposizione e l'atteggiamento ostile dei militari serbi e della polizia giunta numerosa sul posto per spalleggiarli, la consegna delle armi, senza che la situazione degenerasse in uno scontro vero e proprio.

Esempio di straordinaria professionalità, eccezionale capacità di comando, assoluta dedizione al servizio, che ha contribuito ad accrescere il prestigio ed il lustro dell'Esercito italiano, nel contesto internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 31 gennaio - 27 giugno 1997.

Al t.v. Massimiliano Giuseppe Grazioso, nato il 1º aprile 1968 a Portoferraio (Livorno), con la motivazione: «Comandante di compagnia del battaglione "San Marco", inquadrata nel terzo reggimento alpini, per la condotta dell'operazione "Constant Guard" in Bosnia-Herzegovina, operava animato costantemente da altissimo senso del dovere e della disciplina e da non comune spirito di servizio. In particolare nel corso dell'operazione finalizzata alla protezione del Santo Padre in visita a Sarajevo, responsabile con il proprio reparto del delicatissimo settore detto del "Triangolo" e comprendente la cattedrale, il seminario e la residenza del cardinale dove l'illustre personalità ha trascorso la maggior parte del tempo, assicurava un ermetico ed efficacissimo dispositivo di protezione che riscuoteva il plauso incondizionato del comandante delle forze di stabilizzazione intervenuto personalmente per verificarne l'efficacia sul terreno. Ufficiale eccezionalmente motivato ha agito in ogni situazione con generosità, sprezzo del pericolo, costituendo riferimento inequivocabile per i propri uomini. Comandante di una compagine unita e perfettamente amalgamata con il resto del reggimento, ha evidenziato una straordinaria professionalità, un eccezionale carisma ed ha significativamente contribuito a consolidare il prestigio e l'immagine del Corpo e più in generale delle Forze armate in ambito internazionale». — Sarajevo (Bosnia-Herzegovina), 31 gennaio - 12 giugno 1997.

01A10128 - 01A10129

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cerealicola Coldiretti a r.l.», in Minervino Murge

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Cerealicola Coldiretti a r.l.», posizione n. 5666/216197, con sede in Minervino Murge (costituita per rogito notaio Michele Costantini in data 16 ottobre 1985, repertorio n. 180252) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A10131

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Labor 2000 a r.l.», in Bari

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Labor 2000 a r.l.», posizione n. 5600/214163, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Marisa Gusman in data 21 settembre 1984, repertorio n. 29477) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A10132

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Immagine 2000 a r.l.», in Conversano

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Immagine 2000 a r.l.», posizione n. 6090/226764, con sede in Conversano (costituita per rogito notaio Rotondo Bernardino in data 16 febbraio 1987, repertorio n. 133534) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A10133

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Antares '91 a r.l.», in Bari

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Antares '91 a r.l.», posizione n. 7015/253964, con sede in Bari (costituita per rogito notaio Carmela Mongelli in data 19 aprile 1991, repertorio n. 5556) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A10134

Istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Il Giardino a r.l.», in Giovinazzo

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa edilizia «Il Giardino a r.l.», posizione n. 7128/257314, con sede in Giovinazzo (costituita per rogito notaio Antonio Serrone in data 13 dicembre 1991, repertorio n. 64810) che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto autorità senza nomina di liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

01A10135

ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto della Ala Service Assicurazioni - Società per azioni, in Milano

Con provvedimento n. 1932 del 13 settembre 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 40, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, il nuovo testo dello statuto sociale della Ala Service Assicurazioni - Società per azioni, con le modifiche deliberate in data 27 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

art. 19 (Introduzione dell'obbligo di informativa al collegio sindacale, da parte del consiglio di amministrazione, sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla società ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interesse: modalità);

art. 24 (Nuovo tenore dell'articolo, abrogato e sostituito *ex novo*:

a) nomina e composizione del collegio sindacale;

b) possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alla vigente normativa, in capo ai sindaci;

c) ai fini del requisito di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* del decreto ministeriale n. 162/2000, individuazione delle materie e dei settori di attività strettamente attinenti all'attività dell'impresa;

d) nomina del presidente del collegio sindacale;

e) limiti al cumulo degli incarichi per i membri del collegio sindacale: effetti;

f) poteri, doveri e durata dei sindaci: rinvio alle norme di legge).

01A10453

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla «Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 134, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2001, n. 317, recante: "Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo"». (Ripubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 207 del 6 settembre 2001).

Nel titolo della ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe, coordinato con la relativa legge di conversione, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

nel «sommario», alla pag. 2, seconda colonna, dove è scritto: «Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. *134* ...», leggasi: «Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. *217* ...»;

alla pag. 20, prima colonna, dove è scritto: «Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. *134* (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001) ...», leggasi: «Ripubblicazione del testo del decreto-legge 12 giugno 2001, n. *217* (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001) ...».

01A10383

GIAMPAOLO LECCISI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651219/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77